

TORNATA DEL 6 APRILE

giusto che la legge sia osservata per quello che concede, non per quello che toglie.

Laonde io voto perchè l'elezione in disputa sia confermata da questa Camera.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti la proposta fatta dal relatore per l'annullamento della elezione del signor professore Bo.

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta le conclusioni, e conferma l'elezione.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Verificazione di poteri.

TORNATA DEL 7 APRILE 1860

PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Continuazione della verifica dei poteri — Annullamento dell'elezione d'Imola — Nuova relazione sull'elezione del deputato Demaria — Discussione sulla sua qualità d'ispettore generale universitario — Sostengono l'eleggibilità i deputati Chiaves relatore, Mamiani ministro, e Pescatore, e la combattono i deputati Degiorgis e Michelini G. B. — È convalidata — Censo riassuntivo dei lavori della Camera — Proposizione del deputato Cavallini G. circa i deputati impiegati, approvata — Si stabilisce martedì per la nomina dell'ufficio presidenziale.*

La seduta è aperta all'uno e mezzo pomeridiane.

Il segretario **COTTA-RAMUSINO** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Io debbo con mio profondo rammarico annunziare alla Camera che il generale Quaglia, nostro presidente provvisorio, nella scorsa notte ha cessato di vivere. Egli ha terminata una vita onorata, tutta spesa in servizio della patria, e la patria conserverà viva la sua memoria. (*Sensazione*)

I signori deputati saranno avvertiti del giorno e dell'ora in cui avranno luogo i funerali del defunto generale.

CONTINUAZIONE DELLA VERIFICA DEI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della verificazione dei poteri. Prego i signori relatori del I ufficio a volere successivamente salire alla ringhiera a riferire sulle elezioni state demandate all'esame dell'ufficio stesso.

(*Nessun relatore si presenta.*)

Non essendovi relazioni del I ufficio, chiamerò i relatori dell'ufficio II.

COTTA-RAMUSINO. Collegio di Valenza.

Il collegio di Valenza componesi di 827 elettori, dei quali si presentarono a votare 559.

La ripartizione dei voti seguì nella maniera seguente: all'avvocato Pier Carlo Boggio 295, al conte Gerolamo Decardenas 152, a Farina cavaliere Maurizio 69; gli altri voti andarono dispersi.

Il signor avvocato Pier Carlo Boggio ebbe quindi quel numero di voti che dalla legge è richiesto per essere proclamato deputato.

L'ufficio, per mio mezzo, vi propone la conferma di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Castiglione delle Stiviere.

Elettori iscritti in questo collegio 442; votanti 218.

Voti favorevoli al dottor Luigi Melegari 195; gli altri voti andarono dispersi.

Avendo quindi avuta il dottor Melegari la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato deputato.

Nessuna irregolarità si è riconosciuta, nessuna protesta si è presentata; perciò a nome dell'ufficio II vi propongo la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Quarto.

Nel collegio di Quarto trovansi iscritti 1228.

Nel primo scrutinio furono 491 votanti, i quali ripartirono i loro voti nella maniera seguente:

Al signor Loi cavaliere Effisio, consigliere d'appello, 152, al signor Serra Francesco Maria 165; al signor Siotto, consigliere di cassazione 104; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno ottenne nel primo scrutinio quel numero di voti che è dalla legge richiesto per essere proclamato deputato; si procedette quindi ad un secondo scrutinio, in cui toccarono al signor Loi cavaliere Effisio voti 307, ed al signor Serra Francesco Maria, consigliere di cassazione, voti 251.

Avendo pertanto avuto il signor Loi cavaliere Effisio un maggior numero di voti, fu questi proclamato deputato.

L'ufficio II, che riconobbe regolari le operazioni riflettenti quest'elezione, per mezzo mio ve ne propone l'approvazione.

(La Camera approva.)

CANALIS, relatore. Collegio di Bettola.

Questo collegio è diviso in due sezioni. Iscritti 295; votanti 110.

Il professore avvocato Carlo Fioruzzi ebbe voti 66, l'avvocato Lorenzo Armelonghi 40.

Nessuno avendo ottenuto al primo scrutinio la maggioranza voluta, si procedette al ballottaggio, dove su 146 votanti il professore Fioruzzi ha ottenuto voti 141.

Venne quindi proclamato a deputato, e l'ufficio II ve ne propone la approvazione, non constando di alcun richiamo o protesta, ed avendo riconosciuto che l'eletto sarebbe professore della facoltà di legge in Piacenza, che fa parte integrante dell'università di Parma.

(La Camera approva.)

Collegio di Menaggio.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni. Iscritti 595; votanti 527; su cui voti 162 furono dati all'ingegnere Odoardo Kramer, 126 al cavaliere ed avvocato Alessandro Righini, 54 all'ingegnere Stoppani, e 5 schede nulle.

Siccome adunque l'ingegnere Kramer avrebbe ottenuto più del terzo dei voti degli iscritti, e, dedotte le 5 schede nulle, più della metà dei votanti, venne proclamato deputato.

Accadde qui che un comune del collegio compilò la lista degli elettori in un solo originale, per cui la medesima non venne trasmessa alla sezione da cui quel comune dipende; ma, siccome in detto comune sarebbesi un solo elettore iscritto, vale dire il parroco, il quale era da tre mesi ammalato, e siccome ciò non avrebbe menomamente influito sul risultato della elezione, l'ufficio II ve ne propone pertanto l'approvazione.

(La Camera approva.)

PESCETTO, *relatore*. Collegio 1° di Bergamo.

Ho l'onore, o signori, di riferirvi, a nome del vostro II ufficio, sull'elezione del collegio di Bergamo. Sono in esso iscritti 931 elettori, dei quali votarono nelle tre sezioni e nel primo scrutinio 655.

Il cavaliere Carlo Tenca riportava 268 voti, il professore Barnaba Zambelli 119, il dottore Giovanni Morelli 96, l'avvocato Andrea Molinari 70; 100 voti andarono dispersi su 54 altri candidati, e 2 furono giustamente dichiarati nulli, giacchè le schede contenevano più d'un nome.

Nessun fra i numerosi candidati avendo riportato quella maggioranza di voti voluta dalla legge, il collegio passò ad una seconda votazione, a cui intervennero 555 elettori, tra i due sui quali s'accossero maggiori suffragi, cioè i signori cavaliere Carlo Tenca e professore Barnaba Zambelli, i quali in essa riportarono il primo 290 voti, il secondo 259, per cui veniva proclamato deputato il cavaliere Carlo Tenca.

In questa seconda votazione, la prima delle tre sezioni del collegio di Bergamo dichiarava nulla una scheda portante il nome di Annibale Zambelli, anzichè quello di Barnaba Zambelli; nullità che non si può ammettere, giacchè in votazione di ballottaggio è sufficiente anche il solo cognome di uno dei candidati. Per questa stessa ragione non si può ammettere la nullità inflitta dagli uffizi delle sezioni seconda e terza a 7 schede, una in favore del cavaliere Tenca e 6 pel professore Zambelli, in ognuna di esse leggendosi ben chiaramente il nome Tenca o quello Zambelli. Pertanto nel secondo scrutinio il cavaliere Tenca avrebbe riportati 291 voti, ed il professore Zambelli 246. Meno queste modificazioni, le operazioni del collegio di Bergamo furono regolari, nessuna protesta contro di esse fu inoltrata, e quindi vi propongo a nome del II ufficio di convalidare la proclamazione da quel collegio fatta a deputato del cavaliere Carlo Tenca.

(La Camera approva.)

Il 6° collegio di Genova ha iscritti 855 elettori complessivamente fra le tre sezioni; dei medesimi 451 concorsero pel

primo scrutinio, dal quale risultarono 208 voti pel marchese Ricci Vincenzo, 195 al professore Tomati Cristoforo, 58 al marchese Carrega Giuseppe; 8 dispersi su candidati diversi, e 4 infine nulli, uno perchè nella scheda vi fu scritto più di un nome, e tre per insufficienza di dichiarazioni. Questi tre ultimi voti nel verbale è dichiarato che sono annessi ad esso, ma il vostro ufficio non ve li rinvenne.

La seconda sezione dichiarò nel suo verbale che 160 elettori intervennero alla votazione, e che il numero dei bollettini si constatò di 161; il bollettino in più asserisce l'ufficio della sezione stessa essere quello di un elettore comunale che credevasi anche elettore politico, e che si constatò non essere compreso nella lista degli elettori, quasi al momento che il presidente aveva deposta nell'urna la scheda dello stesso; questo fatto costituisce violazione agli articoli 75 ed 80 della legge elettorale.

Nel primo scrutinio pertanto su nessun candidato il 6° collegio di Genova riuniva quella maggioranza di suffragi voluta dalla legge, perchè uno d'essi potesse proclamarsi deputato.

Nel secondo scrutinio intervennero 259 elettori, cioè un terzo circa meno degli accorsi al primo. Questi diedero voti 250 al marchese Vincenzo Ricci, e 25 al professore Cristoforo Tomati; 6 furono riconosciuti nulli.

Il marchese Ricci avendo però riportato dieci volte tanti voti quanti ne riportò il suo competitore, le irregolarità e la protesta del collegio non sembrano bastanti al vostro II ufficio per invalidare l'elezione, e così vi propone l'approvazione a deputato del marchese Vincenzo Ricci.

(La Camera approva.)

Il collegio di Pienza (Toscana), composto di sette sezioni, ha iscritti 441 elettori, dei quali 519 accorsero a votare, e fornirono al dottore Antonio Ricci 516 suffragi, mentre 5 soli voti andarono dispersi.

Dai verbali delle sette sezioni risulta che sul complessivo numero dei votanti, 59 si valsero del disposto per gli illetterati dall'art. 81 della legge.

Le operazioni procedettero regolarmente, nessuna protesta è stata inoltrata.

Il dottore Antonio Ricci avendo conseguita la quasi unanimità dei suffragi, il collegio di Pienza lo proclamava deputato; ed io, a nome del vostro II ufficio, vi prego di convalidare questa nomina.

(La Camera approva.)

Il collegio di Massa, composto di tre sezioni e da 865 iscritti, dei quali intervennero 565 al primo scrutinio, proclamò deputato l'avvocato Pellegrini Giuseppe, presidente del tribunale d'appello di Modena, per aver riportato 559 voti.

Tutte le operazioni del collegio essendo regolari, nessun reclamo essendo stato sporto, l'avvocato Pellegrini avendo ampiamente raggiunta la maggioranza dalla legge voluta, a nome del II ufficio vi propongo la convalidazione dei poteri di deputato all'avvocato Pellegrini.

(La Camera approva.)

PELLEGRINI, *relatore*. Collegio di Pietrasanta.

Ho l'onore di riferire alla Camera, in nome del III ufficio, sopra diverse elezioni.

La prima di queste si è quella del collegio di Pietrasanta.

Questo collegio si compone di tre sezioni: Pietrasanta, Seravezza, Stazzema. Gli elettori iscritti sommano in complesso a 472; i votanti nell'unico scrutinio furono 274; e su questi ottenne 169 voti il conte Gaetano Bichi, 62 l'avvocato Lamporecchi, 20 il professorè Angelo Vegni; 12 andarono dispersi, 11 furono dichiarati nulli.

Il conte Bichi avendo ottenuto un numero di voti superiore al prescritto dalla legge, e non essendovi irregolarità, nè reclamo alcuno, a nome del III ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Guastalla.

Questo collegio si compone di tre sezioni. Gli elettori iscritti in complesso sono 442; accorsero a votare 304.

Il signor Giuseppe La Farina ottenne voti 296; 8 voti andarono dispersi; quindi il signor Lafarina avendo quasi la totalità dei voti sul numero dei votanti, e più del numero voluto dalla legge sugli iscritti, il III ufficio, per mio mezzo, vi propone la sua convalidazione a deputato.

(La Camera approva.)

Collegio di Saint-Julien.

Due sezioni compongono questo collegio, Saint-Julien e Thorens, con 1039 elettori iscritti; i votanti al primo scrutinio furono 261.

L'avvocato Pissard Ippolito ebbe 245 voti; 8 voti andarono dispersi, 8 schede furono dichiarate nulle.

Non essendosi al primo scrutinio ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si venne al ballottaggio, nel quale intervennero 182 elettori. Il signor Pissard ottenne 181 voti, uno essendo riuscito nullo.

In assenza di irregolarità o reclamo, nulla si può opporre a questa elezione, di cui a nome del III ufficio vi propongo la convalidazione.

(La Camera approva.)

Collegio di Chiavenna.

Due le sezioni, Chiavenna e Traona. Gli elettori iscritti 360; i votanti nell'unico scrutinio 294.

Il cavaliere Stefano Jacini riportò 274 voti, il nobile Azzo Parravicini 16; due voti dispersi, due nulli.

Avendo il cavaliere Stefano Jacini riportato la quasi totalità tra i votanti, e più del terzo degli iscritti, a nome del III ufficio vi propongo di convalidarne la nomina.

(La Camera approva.)

Collegio di Castelmaggiore.

Nelle due sezioni, Castelmaggiore e Minerbio, sono iscritti 265 elettori, e votarono 166.

Il conte Carlo Marsili riportò 165 voti, un solo essendo caduto su altra persona.

Tutto è regolare, e nulla vi è che si opponga alla convalidazione.

(La Camera approva.)

Collegio di Zogno.

Due sezioni ha questo collegio, Zogno e Piazza. Gli elettori iscritti sono 421; i votanti furono 290.

Il professore Barnabò Zambelli ebbe 212 voti, il dottore Quirino Morali 77, il signor Gabriele Rosa 1.

Avendo il professore Zambelli la maggioranza, non essendovi nessun reclamo od opposizione, anche di questa nomina si propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

Collegio di Bonneville.

Questo collegio si compone di 4 sezioni: 2 di Bonneville, La Roche e Reygnier. Gli elettori iscritti sono in tutto 1051; nel primo scrutinio votarono 485.

Il cavaliere Giuseppe Pelloux ebbe voti 310, l'avvocato Pietro Blanc 145; voti dispersi 2, dubbi 14, nulli 12.

Si dovette quindi passare ad un secondo scrutinio, nel quale sopra 558 votanti il cavaliere Giuseppe Pelloux ebbe voti 370, l'avvocato Pietro Blanc 168; voti dubbii 6; nulli 14.

Venne quindi proclamato deputato il cavaliere Giuseppe

Pelloux. Non vi furono nè reclami nè irregolarità, quindi a nome del III ufficio propongo la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Recco.

Questo collegio consta di 2 sezioni, Recco e Nervi, ed è composto di 876 elettori; votarono al primo scrutinio 237.

Il signor Michele Casaretto ebbe voti 210, il conte Luigi Guasco 19, il marchese Luigi Spinola 7; andarono dispersi 2 voti, uno venne annullato. Si passò per mancanza di numero legale al secondo scrutinio, nel quale convennero 202 elettori. Il signor Michele Casaretto ottenne voti 200, il conte Luigi Guasco 2.

Venne quindi il signor Michele Casaretto proclamato a deputato del collegio di Recco.

Tutte le operazioni furono regolari, nessun richiamo; quindi a nome dell'ufficio III propongo alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Brescello.

Questo collegio consta di 5 sezioni: Brescello, Novellara, Poviglio, ed è composto di 425 elettori; votarono al primo scrutinio 275. L'avvocato Luigi Carbonieri ebbe voti 247, Nicolò Tommaseo 16; 3 voti andarono dispersi, 3 vennero contestati, e 6 vennero dichiarati nulli. I tre voti contestati nello spoglio dei voti fatto dall'ufficio principale furono trovati chiari abbastanza per poter essere attribuiti allo stesso avvocato Carbonieri Luigi: così il numero di voti da lui riportato si deve ritenere di 250. L'ufficio III, non trovando veruna irregolarità in quest'elezione, non essendo stato sporto verun richiamo, per mezzo mio propone la convalidazione di quest'elezione. Vi furono 4 voti fatti scrivere da mano aliena, il che, secondo il discarico dato dall'ufficio, non sarebbe conforme alla legge; ma questo non altera per nulla il risultato della votazione, per cui sto fermo nella proposta fatta.

(La Camera approva.)

PANATTONI, relatore. Il III ufficio m'incarica di rendere conto delle elezioni contestate.

L'elezione del collegio d'Imola sarebbe regolare nelle sue forme, ed il numero dei votanti sarebbe più che bastevole per la elezione del conte Anton Domenico Gamberini; ma, sorto il dubbio che quest'eletto non avesse raggiunta l'età voluta dallo Statuto, furono chiesti schiarimenti al Ministero, ed un dispaccio, che è stato comunicato all'ufficio III, ne fa certi che il conte Anton Domenico Gamberini è nato il giorno 17 marzo 1831. Indi risulta all'evidenza che, avendo 29 anni, gli manca un anno a compiere l'età voluta dall'articolo 40 dello Statuto. Per conseguenza l'ufficio III vi propone l'annullamento di quest'elezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del relatore del III ufficio sulla nullità di quest'elezione.

(La Camera approva le conclusioni dell'ufficio.)

Ho creduto di tenere questo metodo nel votare, perchè mi pare siasi deciso che, quando si tratta di elezioni contestate, dovesse rendersi il voto per alzata e seduta.

Voci. Sì! sì!

PANATTONI, relatore. Resterebbero al III ufficio le elezioni di Alba e di Montechiari: una relativa al professore Coppino, l'altra al signor Mazzoldi; ma poichè l'ufficio ha creduto adunanze altre ricerche, sarà rimessa ad una delle prossime adunanze la relazione riguardante questi due eletti.

CHIAVES, relatore. La Camera ricorda come nella tornata di ieri l'altro avesse deciso, dopo udita la relazione delle operazioni elettorali seguite in Rivarolo Canavese, in seguito

alle quali era stato proclamato deputato il cavaliere Carlo Demaria, di rimandare la discussione a questo proposito allorché fossero venute a discutersi le elezioni contestate.

Io risparmierei alla Camera il tedio della ripetizione, anche solo di uno degli argomenti molli per cui la maggioranza dell'ufficio si tenne doversi pronunciare negativamente sulla questione se il cavaliere Carlo Demaria, quando fosse stato ineleggibile come ispettore generale degli studi superiori, avesse potuto esserlo in virtù della qualità di cui è insignito contemporaneamente di membro del Consiglio superiore di sanità.

La Camera ha già bastantemente udito discutere questa questione nelle due tornate precedenti; mi restringerò adunque a parlare della condizione particolare in cui si trova il cavaliere Demaria, coprendo egli l'impiego di ispettore generale degli studi superiori, e anche a questo riguardo mi limiterò a ristabilire la questione in brevissimi termini.

L'ispettore generale degli studi superiori è dalla legge 13 novembre 1859, articolo 17, pareggiato ai membri del Consiglio superiore di sanità *in tutti i diritti a questi conferiti dalla legge*. Alla eccezione, che si tratti qui solo di legge amministrativa e non di legge politica, si è risposto che la legge, o governi i diritti amministrativi, o i diritti civili o politici, è pur sempre la ordinatrice suprema; nè regolando i diritti amministrativi dei cittadini la legge s'intende abdicare alla sua competenza relativa all'ordinamento dei loro diritti civili e politici.

Si considerò ancora il periodo di tempo in cui erano emanate le leggi sulla istruzione pubblica ed elettorale, e si disse che, essendo quasi state contemporaneamente sancite ed elaborate dal potere esecutivo, non si fosse voluto altrimenti che l'una coll'altra coordinare.

Siccome poi le qualità enumerate all'articolo 97 della legge elettorale non conferiscono in via eccezionale i diritti elettorali, ma in via ordinaria, il diritto elettorale rimanendo pei funzionari enumerati in quell'articolo un diritto ordinario, quando noi vedevamo una legge la quale conferiva agli ispettori generali tutti i diritti che dalla legge sono conferiti ai membri del Consiglio superiore di sanità, dovevamo intendere conferito anche quel diritto ordinario, perchè non si credeva di poter fare un'eccezione od una distinzione là dove la legge non eccettua nè distingue. Per queste sostanziali considerazioni, l'ufficio VI mi aveva incaricato di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del cavaliere Carlo Demaria.

DEGIORGIS. Facendo parte del VI ufficio, dalla cui maggioranza furono prese le conclusioni che si fece a sostenere l'onorevole relatore, io, siccome dissenziente da quelle, mi credo in dovere di rassegnare brevemente alla Camera alcune osservazioni, per le quali credo l'elezione del professor Demaria doversi considerare siccome nulla. Egli è con rammarico che espongo questo concetto, imperocchè tende ad escludere dalla Camera uno splendido intelletto; ma mi pare che ad ogni considerazione personale quella del rispetto alla legge debba anteporsi.

Due argomenti principalmente si sono posti innanzi dall'onorevole relatore per sostenere codesta elezione.

Il primo è desunto dall'articolo 17 della legge sul pubblico insegnamento, il secondo dall'articolo 97 della legge elettorale.

L'argomentazione che si stabilisce sull'articolo 17 della legge sul pubblico insegnamento suona così: secondo questo articolo gli ispettori universitari sono pareggiati ai membri del Consiglio superiore di sanità, per ciò che riguarda l'eser-

cizio di tutti i diritti a questi ultimi garantiti dalla legge. Ora, l'onorevole relatore così argomenta: i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione sono eleggibili, dunque anche gli ispettori universitari che a quelli sono pareggiati debbono essere eleggibili.

Fu già detto e lungamente ed eloquentemente a questa Camera come l'argomento desunto dalla legge d'ordine amministrativo, quale si è la legge sul pubblico insegnamento, non possa con giusta stregua arrecarsi per la interpretazione della legge elettorale che è legge evidentemente politica, ed io sotto questo rispetto, per evitare il tedio d'inutili ripetizioni, mi rimetto a quanto fu, meglio che io non possa, detto ieri da altri oratori a proposito di consimile questione.

Senonchè mi pare che nel complesso delle leggi nostre e nelle consuetudini del nostro paese vi sia un argomento anche più diretto onde trattare l'argomentazione dell'onorevole relatore.

Vi sono molti, ed è cosa notoria, i quali sono applicati ai diversi Ministeri ed hanno titolo e grado di consiglieri d'appello. Se sorgesse la questione, se codesti diversi impiegati possano o no sedere nella Camera, quale sarebbe la risoluzione?

Ma certamente che la risoluzione sarebbe contraria all'intendimento di coloro che li volessero abili a sedere rappresentanti del paese. Imperocchè non basta essere pareggiato nel grado, nello stipendio, nelle onorificenze, pareggiamento che hanno di mira solo le leggi amministrative, ma è d'uopo avere quelle qualità, alle quali esclusivamente la legge annette la capacità di sedere rappresentanti.

Ora dunque codesto argomento, desunto dall'articolo 17 della legge sul pubblico insegnamento, mi pare che, oltrechè non può essere criterio d'interpretazione della legge elettorale, tanto meno poi la possa se si abbia riguardo a casi consimili, nei quali certo non si potrebbe ammettere l'idea del pareggiamento.

Passo così alla seconda questione, che è la più grave forse, perchè è questione di massima; ed è quella diretta a vedere se il professore Demaria, supposto che sia incapace ad essere eletto nella sua qualità d'ispettore universitario, possa poi essere eleggibile per la qualità che egli riveste ad un tempo di membro del Consiglio superiore d'istruzione. . .

Voci. Del Consiglio di sanità.

CHIAVES, relatore. È pareggiato ai membri del Consiglio superiore d'istruzione, ma in fatto è membro del Consiglio di sanità.

DEGIORGIS. Veramente io non aveva fatto grande distinzione fra queste due qualità. A me pare che finora siasi, a questo proposito, ravvisata forse meno esattamente la questione; e per restituirla ne'suoi veri termini, io credo che non sia necessario se non se di esaminare attentamente la legge. All'articolo 96 la legge elettorale stabilisce la regola generale che tutti i cittadini, i quali hanno le qualità richieste dall'articolo 40 dello Statuto, sono eleggibili. Ed ecco la regola generale per ogni cittadino. Ma l'articolo 97 pone un'eccezione, la quale, per le persone in esse comprese, riveste a sua volta la natura di una regola generale. E la regola generale scritta nell'articolo 97 si è che tutti gli impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato sono ineleggibili; dunque, per coloro i quali hanno uno stipendio retribuito sul bilancio dello Stato, la regola non è più l'eleggibilità scritta nell'articolo 96 per ogni cittadino, la regola è l'esclusione scritta nell'articolo 97.

Ma gli oppositori del mio sistema invocano le eccezioni che seguono, e dicono: ma questa regola è soggetta ad eccezioni, e tra le eccezioni si ravvisa quella nella quale sono coloro che

rivestono una delle qualità che riveste il professore Demaria, dunque il concorso di questa qualità sana in lui l'ineleggibilità.

Le discussioni a cui dà luogo questa legge fanno vedere, o signori, quanto la stessa possa dirsi incompiuta ed inesatta.

Ad ogni modo, se noi esaminiamo bene le parole, lo spirito ne risulterà evidente. La legge dice *ad eccezione*, e designa in otto numeri le persone che sono in istato eccezionale. Ma cotesta eccezione non è cosa evidentemente diretta a far sì che siano eleggibili soltanto coloro i quali rivestono una sola o più delle qualità contemplate nel caso eccezionale?

Io non andrò a rintracciare esempi i quali possano combattersi con altri articoli della legge, come forse si è fatto ieri dagli oratori che presero la parola in questa questione relativamente alla eleggibilità del professore Bo; io dirò solo che, se fosse stato concetto del legislatore di far sì che una delle qualità scritte nei numeri che contengono l'eccezione fosse come l'acqua lustrale la quale sana qualunque macchia, diversa sarebbe stata la formola della legge, e si sarebbe detto: ad eccezione di quegli impiegati i quali occuperanno una delle funzioni sottosegnate. Ed era pur facile lo scrivere a questo modo la legge se tale fosse stato il concetto del legislatore. Il legislatore disse invece *ad eccezione di quelli* con quel che segue, e va segnando i diversi casi di eccezione.

Ma quando colui, il quale si trova in uno dei casi d'eccezione alla regola d'ineleggibilità, è poi ineleggibile per altro titolo, egli non cessa di rimanere impiegato con stipendio sul bilancio dello Stato. A me pare assai evidente che codesta eccezione alla regola scritta nell'articolo 97 debba, secondo il carattere giuridico di ogni interpretazione, intendersi assai ristrettamente.

Si parlò ancora dello spirito della legge; si accennarono gli inconvenienti che possono sorgere ammettendo l'interpretazione che dall'onorevole relatore venne propugnata. Per amore sempre di brevità io non ripeterò ciò che fu già largamente svolto, solo osserverò che fra i motivi per i quali gli impiegati sono esclusi, in regola generale, dal far parte del Parlamento, havvi una considerazione di pubblico interesse, ed è questa, che cioè essi non vengano ad essere distolti da quelle cure, da quelle occupazioni che sono al loro ufficio connesse e dallo stesso dipendenti. Quindi il legislatore ebbe in vista d'ammettere nel Parlamento quelle specialità, le quali per la natura dei loro incarichi possono ancora avere tempo sufficiente da dedicare allo studio della cosa politica. Ora, procedendo con questo criterio ad apprezzare la posizione del professore Demaria e gl'incarichi che gli sono conferiti nella sua qualità d'ispettore universitario, io ritengo che la regola debba applicarsi a lui con tutto il rigore.

L'ispettore universitario, secondo la legge, ha altissime funzioni ed importantissimi incarichi; il suo compito è d'ispezionare niente meno che tutti gli studi universitari.

Non entrerà ora ad esaminare se questo cumulo d'ispettori e di altri impiegati superiori che sono scritti nella legge sulla pubblica istruzione sia affatto logico; ma ad ogni modo il fatto è che da questa legge importantissime funzioni sono loro affidate. E queste importantissime funzioni, a parer mio, mal si potrebbero combinare coll'assiduo lavoro al Parlamento, col dedicare le cure alla cosa pubblica.

Per questi motivi complessivi io credo che l'elezione del professore Demaria debba essere invalidata.

PRESIDENTE. Il signor ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

MAMIANI, ministro per l'istruzione pubblica. Non mi toccò il bene di udire le prime parole del preopinante: mi sono

rimaste in mente quelle colle quali concludeva il suo discorso.

L'ultima obiezione fatta da lui contro chi vuol validare l'elezione del professore Demaria consisteva in dire che l'ispettore universitario ha troppa faccenda alle mani, e tale da occupare tutte le ore nelle quali dovrebbe qui sedere a parte dei nostri lavori.

L'obiezione è tanto generica, e può essere applicata a sì gran numero di persone, che non mi pare poter avere gran peso.

Se il Demaria ha l'ispezione di tutte le università, il ministro ha quella di tutte le scuole, e per simile ragione dovrebbe star sempre occupato nel suo ufficio, e non perdere molte ore, se perdere si può dire, in quest'assemblea.

Ma una considerazione mi faccio lecito di sottoporre al giudizio della Camera, ed è che, essendo dubbio il caso, e per dichiararlo dubbio basta il dire che se ne discute, una interpretazione debbe aver luogo, e l'interpretazione migliore sarà quella dedotta dallo spirito della legge, come mi sembra che pure il preopinante accennasse. Ebbene vediamo lo spirito della legge circa le eccezioni che registrava.

Non mi sembra che la legge, escludendo in genere dalla Camera ogni categoria di impiegati, volesse eccettuare quelli che hanno condizione più indipendente. Era altra l'intenzione della legge. Lo proverò con un fatto solo. La legge ammette nel Parlamento i maggiori, i colonnelli ed i generali d'armata: ora è molto difficile a credere che il maggiore, il quale ambisce di diventar colonnello; il colonnello, il quale aspira a diventar generale, abbia animo interamente sciolto e franco a combattere con molta efficacia il ministro della guerra che siede là in faccia di lui. Dunque, ripeto, non istimo che lo spirito della legge sia stato fra il numero grande degli impiegati scegliere quelli che hanno una condizione più indipendente. Lo spirito di lei nel segnare le eccezioni fu, per mio giudizio, di non privare il Parlamento delle cognizioni più necessarie; essa volle introdurre in quest'aula tutte le persone che possono fornire ai legislatori del paese molta copia di quelle notizie speciali e importanti che spesso danno materia alle discussioni parlamentari. Ora avvertano bene, o signori, se vogliono escludere gli ispettori generali dell'istruzione pubblica, di quanto numero e di quale importanza di notizie verrà priva la Camera; e avvertano eziandio che nessuno può fornirle più e meglio di essi. La interpretazione pertanto non già troppo benigna, ma solamente utile ed equa della legge, vi farà ammettere nel Parlamento gli ispettori generali delle università.

Aggiungerò una breve parola, o signori. La legge, non so per qual cagione, non avendovi avuta nessuna parte, è stata non poco avara verso la scienza, ed ha diminuito la sua rappresentanza nel Parlamento il più che ha potuto. Non solo ne ha escluso in massa tutti i professori non universitari, ma ha obbligato quei medesimi professori universitari che entrano qui ad estrarre a sorte dall'urna la loro propria morte o vita, e così riducendoli ad un piccolo numero, che credo venga ad essere il quarto o il quinto.

Voci da diverse parti. L'ottavo.

MAMIANI, ministro. L'ottavo dei deputati impiegati. Anche per queste considerazioni io vi pregherei, o signori, di una equa interpretazione della legge. Come ammettere che la scienza sia così poco rappresentata nell'alto nostro Consesso? Perchè si darà apertissimo campo ai commercianti, ai possidenti, e un così piccolo uscio sarà dischiuso ai dotti? Ma ciò vorrebbe dire che il Parlamento prepone senza misura gli interessi alle idee ed ai principii. (*Bravo!*)

PESCATORE. Mi sia lecito aggiungere un solo argomento in difesa della elezione sottoposta al nostro voto: ed è l'argomento tratto dal voto che si è ieri dato nell'elezione del professore Bo. Di questo argomento tanto più volentieri mi valgo in quanto che anch'io col suffragio concorsi ad approvarla.

Io dico che il caso è identico; anzi, se qualche differenza vi esiste, essa è in favore della elezione presente.

Il signor Bo era nella sua qualità di professore incontestabilmente eleggibile; il cavaliere Demaria è incontestabilmente eleggibile nella sua qualità di membro del Consiglio superiore di sanità. Il signor Bo riveste un'altra qualità, quella di direttore della sanità marittima, per cui si poteva dubitare della sua eleggibilità; e il professore Demaria riveste anch'egli la qualità di ispettore universitario che dà luogo al medesimo dubbio. Questo dubbio non nocque al professore Bo; domando perchè dovrà nuocere al professore Demaria.

Si dirà che la qualità di direttore della sanità marittima era assimilata a quella di membro del Consiglio superiore di sanità. Sì; ma come si otteneva questa assimilazione? Si otteneva in via di argomentazione. Ora la qualità di ispettore universitario è anch'essa assimilata alla qualità di membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, che è certamente eleggibile. E questa volta, o signori, l'assimilazione non si ottiene solo in virtù di un'argomentazione, ma è pronunciata formalmente dalla legge. La legge sull'istruzione pubblica dichiara che gli ispettori universitari sono in tutto e per tutto non solo assimilati, ma pareggiati, e non solamente nelle onorificenze, come supponeva inesattamente l'onorevole preopinante oppositore all'elezione, ma in tutte le prerogative, e, non basta, in tutti i diritti che le leggi conferiscono ai membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Dunque; tanto l'uno come l'altro sono incontestabilmente eleggibili per una qualità; l'uno e l'altro sono soggetti a dubbio per un'altra qualità che rivestono; ma il dubbio era di gran lunga maggiore pel professore Bo, che per l'assimilazione aveva bisogno di un'argomentazione, mentre non ne fa d'uopo pel cavaliere Demaria, la di cui qualità d'ispettore universitario è dalla legge medesima con formale disposizione assimilata ai consiglieri d'istruzione pubblica. Validata adunque un'elezione, non veggio come giustamente e legalmente si possa infirmare l'altra identica.

Nel discutere le elezioni, la prima norma che abbiamo sempre osservata, e che, non dubito, il Parlamento italiano continuerà ad osservare, è la norma dell'eguaglianza per tutti.

Ond'io confido che la Camera sarà per approvare le conclusioni dell'ufficio.

DEGIORGIS. Rispondo poche parole in primo luogo al signor ministro dell'istruzione pubblica. Egli era appunto pel culto alla scienza, di cui l'onorevole signor ministro è così benemerito e così degno campione, che io cominciai dicendo che con rammarico mi facevo ad oppugnare l'elezione del cavaliere Demaria; ma se io sento un rammarico nell'emettere questo voto, dissi del pari che la legge anzitutto io credeva doversi osservare, e l'onorevole signor ministro ammise implicitamente che la legge tende piuttosto ad escludere queste date individualità che ad ammetterle, quando faceva appello alla Camera piuttosto dal lato dell'equità e della convenienza che dal lato della giustizia. Ora, quando un uomo così distinto quale è l'egregio signor ministro usa di cotali argomentazioni, piuttosto che invocare arditamente la legge, io credo avere argomento per dire che ei ben s'avvede che la legge non è così favorevole come taluno può supporre.

Rispondo ora all'onorevole preopinante relativamente all'emissione del voto di ieri. Ed anzitutto debbo confessare che io pure ieri votai a favore dell'elezione del signor professore Bo. E ciò confessando, provo il bisogno di giustificare l'apparente contraddizione. Votai pel professore Bo ieri, perchè credeva (e avrò forse male apprezzato il fatto) che il professore Bo, nella sua qualità di direttore del Consiglio di sanità marittima, fosse direttore di un Consiglio di sanità che è necessariamente Consiglio superiore, perchè fui vinto dalle osservazioni dell'onorevole Serra. Votai a favor suo, anche perchè, ammessa questa induzione, credetti che non si potesse contendere che il presidente di questo Consiglio non debba essere considerato come membro del Consiglio medesimo, ed allora io trovava il professore Bo nei termini precisi dell'eccezione alla regola di ineleggibilità scritti nel numero ottavo dell'art. 97 della legge elettorale.

Per contro io mi movo oggi a combattere l'elezione del professore Demaria, perchè son di parere che la carica d'ispettore universitario gli conferisca una qualità diversa da quelle che rendono eleggibile l'impiegato ineleggibile, a termini del numero ottavo della legge sopracitata.

Questo lo dico con tanto maggior fondamento, in quanto che, se noi badiamo alla data delle due diverse leggi, noi vediamo che la legge sulla pubblica istruzione precede di giorni sette la legge elettorale, perchè l'una è del 13, l'altra del 20 stesso mese.

Ora mi si saprebbe rendere ragione del perchè, mentre il legislatore ha così esattamente declinato tutte le condizioni di eleggibilità degli impiegati, sia perchè fanno parte di uno piuttosto che di altro Consiglio, che ebbe cura perfino di far menzione del Consiglio permanente delle miniere, di ponti e strade, e via dicendo, del perchè, dico, non abbia parlato degli ispettori universitari, che pure aveva creati recentemente nella legge del 13 stesso mese?

Codesto silenzio, o signori, mi pare argomento decisivo per l'interpretazione della legge nel senso da me sostenuto.

MICHELINI G. B. Dopo le cose dette dall'ultimo preopinante, poco mi rimane ad aggiungere per confutare gli argomenti che sono stati adottati in difesa dell'elezione del cavaliere Demaria.

Il deputato Pescatore crede che la Camera sia legata dal voto dato ieri sull'elezione del professore Bo.

Questi, diceva egli, è rivestito di due impieghi, di cui uno lo rende indubitabilmente eleggibile, mentre per l'altro si può dubitare se sia eleggibile o no. Tale è pure il caso del dottore Demaria; dunque su di lui la Camera deve pronunciare la stessa sentenza che pronunciò ieri sul professore genovese.

Ma io credo che il consigliere Pescatore male si apponga così argomentando, in quanto che coloro che votarono a favore del professore Bo furono indotti, od almeno poterono essere indotti dalla considerazione che entrambi gli impieghi lo rendevano eleggibile, e non già che dall'eleggibilità dell'uno si potesse all'eleggibilità dell'altro argomentare. Dunque mal s'invoca il voto di ieri in favore dell'elezione di cui oggi si tratta.

Nella tornata di ieri, ed anche oggi dall'onorevole ministro della pubblica istruzione si avvertiva che se dalla legge elettorale gli impiegati sono, per regola generale, esclusi dalla Camera e non ammessi che eccezionalmente, il motivo è che non abbandonino gli uffici dei loro impieghi, d'onde potrebbe venire grave danno all'andamento dei pubblici negozi, e non già il timore che venga scemata l'indipendenza del Parlamento.

Ma io dubito forte che l'onorevole ministro, e coloro che

nella tornata di ieri sostennero la stessa opinione, sbagliando nell'indicare la ragione del legislativo provvedimento di cui si tratta.

Per verità, la legge elettorale che attualmente ci regge non essendo stata preceduta da pubblica discussione, non possiamo sapere i motivi delle varie disposizioni in essa contenute. Possiamo in ogni modo indovinarli ricorrendo ai generali principii del diritto costituzionale, a quei principii sui quali sono fondate simili disposizioni di altri paesi. Ora il motivo che i pubblicisti sogliono addurre dell'esclusione, od almeno della limitazione degl'impiegati dalla Camera elettiva, non è già il timore che debbano abbandonare l'esercizio del loro impiego, ma quello ben altrimenti importante che, scemata l'indipendenza della Camera elettiva, e fatta questa ligia al Governo, si rendano illusorie ed inefficaci le liberali franchigie.

Questo, per dirlo di passaggio, è largamente dimostrato da Benjamin Constant nel suo *Cours de politique constitutionnelle*, dove avverte che, come un privato non deve incaricare di rivedere i conti del suo castaldo chi dal medesimo riceva stipendio, così gli elettori non devono incaricare di ridurre le spese allo stretto necessario coloro i cui stipendi verrebbero da quella riduzione scemati.

Dunque il vero, od almeno il principalissimo motivo della esclusione degl'impiegati consiste nell'indipendenza di cui il deputato ha bisogno per sindacare liberamente gli atti del Governo. E siccome sembra che gl'impiegati inferiori siano più dipendenti che i superiori, così sono maggiormente colpiti dall'esclusione.

Si è detto e ripetuto che nel dubbio si deve pronunciare a favore del diritto comune, cioè dell'ammissione.

Già è stato risposto che l'esclusione è la regola generale e che l'ammissione costituisce l'eccezione. Ma io farò altra risposta fondata su considerazioni di più alta sfera.

In Francia, presso di noi, quasi da per tutto gl'impiegati godono di un certo prestigio. Quindi l'aver impiegati dal Governo è titolo di favore presso il più degli elettori. Guardate ciò che succede nelle elezioni politiche ed amministrative, e vedrete quasi sempre gl'impiegati preferiti agli altri. Ponete un uomo indipendente, onesto, istruito, il quale abbia sofferto esilio, prigionia, persecuzioni per amor di patria, il quale colla spada e colla penna abbia fatto guerra al despotismo, uno di quelli insomma per gli sforzi dei quali godiamo del presente politico reggimento, ponete, dico, un tale candidato a fronte di un altro che, indifferente alle cose pubbliche, sia sempre stato ligio al Governo assoluto ed abbia avuto impieghi prima e dopo il 1848, saranvi certamente elettori che preferiranno il primo, ma non mancheranno di quelli, e forse in numero maggiore, che anteporranno il secondo.

Col tempo, quando la libertà avrà messe più profonde radici negli animi della popolazione, quando saremo maggiormente progrediti nella vita pubblica, gli elettori conosceranno i veri loro interessi, e l'aver impiego non sarà più per essi un titolo di preferenza, bensì di esclusione. Allora gli elettori daranno i voti ad impiegati non a cagione dell'impiego, ma malgrado di esso. Ma questo tempo essendo ancora rimoto, è necessario non solamente che la legge limiti il numero dei deputati impiegati, ma ancora che a quella legge limitativa si dia una larga interpretazione, affinché non siano incaricati di rivedere i conti dei ministri coloro che dipendono dai ministri stessi, e non siano incaricati di sancire i bilanci coloro la cui condizione è tanto migliore quanto i bilanci sono più pesanti per i contribuenti. Dunque, nel dubbio, devonsi piuttosto escludere che ammettere gl'impiegati nella Camera.

Laonde, vedendo il professore Demaria rivestito di due impieghi, di cui uno non lo esclude dalla Camera, ma l'altro lo esclude, non sapendo concepire come la capacità attribuita ad un impiego possa rendere nulla l'incapacità dell'altro, e non sapendo nemmeno concepire come si possa rispondere a questo semplice argomento: l'impiego di ispettore generale degli studi rende ineleggibile; il professore Demaria è rivestito di quest'impiego; dunque il professore Demaria è ineleggibile; io, quantunque a malincuore, perchè da molti anni apprezzo e stimo l'onorevole professore, voterò contro la validità della di lui elezione.

CHIAVES, *relatore*. Non impiegherò lunghe parole per rispondere all'obbiezione del primo oppositore alle conclusioni dell'ufficio in quanto riflette la seconda quistione che ha trattato.

Egli, trattando questa seconda quistione, altro non fece che eloquentemente sostenere quella conclusione tolta dalla maggioranza dell'ufficio in ordine al punto, se quando fosse stato ineleggibile il professore Demaria come ispettore generale, avesse potuto diventarlo come membro del Consiglio superiore di sanità; ed a questo proposito molto opportunamente aggiungeva l'onorevole oppositore che la legge, se avesse ciò voluto, lo avrebbe detto, ed aveva modo di dirlo; e per verità, anco nel dubbio della parola della legge, quando noi vediamo a questo proposito una legge concepita in termini ambigui, siamo in diritto di dire che, quando pure il legislatore avesse avuto in mente di fare ciò che gli onorevoli contraddittori sostengono, pur tuttavia egli rendea un omaggio con questa sua stessa dubbietà a quei principii costituzionali, i quali certo rimarrebbero vulnerati quando il sistema dei contraddittori venisse a trionfare.

Quanto alla quistione se il cavaliere Demaria, perchè ispettore generale degli studi superiori, sia eleggibile o non, ed in ordine a questa eleggibilità, credo che l'oppositore a cui rispondo non si sia per avventura bene apposto, interpretando l'alinea dell'articolo 17 della legge 13 novembre 1859.

Io non ripeterò qui le ragioni d'equità e di convenienza che eloquentemente vennero fatte presenti alla Camera dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, quasi invocando la benigna interpretazione della Camera a favore del dicastero a cui egli si degnamente presiede; avvertirò solo che, se il signor ministro della pubblica istruzione avesse presentati questi riflessi alla Camera perchè credesse meno fondate le conclusioni dell'ufficio in faccia alla legge, forse non si sarebbe bene apposto, nè quindi sarebbe acconcia l'osservazione che l'onorevole Degiorgis gli opponeva d'aver egli, il signor ministro, mostrato di riconoscere la debolezza del suo assunto rimpetto alla legge medesima. Nel pareggiamento istituito dall'alinea dell'articolo 17, già lo disse molto bene l'onorevole deputato Pescatore, non si tratta di quei pareggiamenti che pur sempre si esprimono nella legge con queste parole: *avrà l'impiegato titolo e grado uguali a quell'altro impiegato*; ma la legge qui usa una locuzione speciale, perchè vuol dire specialmente qualche cosa di più di ciò che si soglia quando si pareggia un impiegato ad un altro in titolo e grado.

La legge disse che gl'ispettori generali sono pareggiati ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione *nei diritti a questi conferiti dalla legge*.

Ed in materia di pareggiamenti di questo genere, io invoco la benigna attenzione della Camera sovra una distinzione che credo facilmente comprensibile ad ognuno.

In questi pareggiamenti, allorquando la legge li stabilisce, od usa di una disposizione meramente dichiarativa, o di una

disposizione attributiva. Quando la legge vede che tra un ufficio e l'altro vi è analogia di funzioni, analogia tra gli effetti che l'impiego dell'uno è destinato a produrre, e gli effetti che pur deve produrre l'impiego dell'altro, e, ritenuta quest'analogia, dichiara pareggiato l'un ufficio all'altro, non fa che una disposizione dichiarativa; quando invece attribuisce ad un impiego un grado, uno stipendio di un altro impiego col quale non abbia analogia di sorta, nè di ufficio, nè di effetti, allora naturalmente la disposizione rimane attributiva.

Citerò un esempio dell'uno, citerò un esempio dell'altro. Quando la legge dice: il professore dell'istituto tecnico è pareggiato al professore dell'università, fa una disposizione dichiarativa, attesa l'analogia degli uffici; quando statuisce che il cappellano di reggimento avrà il grado di capitano nell'esercito, evidentemente ella sancisce una disposizione attributiva.

Quindi credo che la Camera farà cosa legale e razionale nel respingere tutti quei pareggiamenti in questa materia, i quali derivino solo da una disposizione attributiva, poichè non basterebbe questo pareggiamento, quando gli impieghi sono discrepanti, per istabilire un'eguaglianza in faccia alla legge elettorale.

Ma, quando trattasi di disposizione di pareggiamento meramente dichiarativa, credo che la Camera sempre razionalmente e legalmente deciderà quando dichiara che, se all'uno di questi impieghi è attribuito il diritto elettorale, all'altro debba pure dirsi attribuito, salvo il caso di espressa eccezione.

Ora l'ispettore generale universitario ha funzioni di massima analogia con quelle dei membri del Consiglio superiore di istruzione pubblica. Gli effetti delle attribuzioni dell'uno e degli altri sono destinate allo stesso scopo; chiaro pertanto mi sembra come debba ritenersi che l'alinea 17, anzichè una disposizione attributiva, come dissi, contiene null'altro che una disposizione dichiarativa.

E questo mio ragionamento io confido non si voglia ravvisare come una distinzione speciosa o cavillosa, perchè dipende, come la Camera ha potuto udire, essenzialmente dalla natura delle cose le quali cadono in esame.

Senza aggiungere altre parole, per non attediare ulteriormente la Camera, io insisto presso la medesima acciò voglia accogliere le conclusioni dell'ufficio VI.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti le conclusioni del VI ufficio, le quali tendono alla convalidazione dell'elezione del professore Demaria.

Quelli che sono di parere d'approvare l'elezione del professore Demaria, conforme alle conclusioni del VI ufficio, si alzino in piedi.

(La Camera approva.)

Se però qualcheduno domanda la controprova, si addiverrà alla medesima.

Una voce dalla sinistra. Sì, la controprova!

PRESIDENTE. Quelli che sono di parere che si debba annullare l'elezione del deputato Demaria, si alzino in piedi.

(L'elezione del deputato Demaria è approvata.)

BOTTERO, relatore. Collegio di Monticelli.

Quest'elezione era stata sospesa, perchè si credeva che l'eletto fosse rivestito della carica di professore in un'università dove non si conferissero supremi gradi accademici; ora, invece, ogni dubbio è stato tolto a questo riguardo. L'eletto signor deputato Manfredi Giuseppe è bensì professore a Piacenza, ma quest'università è annessa a quella di Parma, ed egli è considerato per conseguenza come professore dell'università di Parma, una appunto di quelle dove si conferiscono supremi gradi.

Il collegio di Monticelli conta 561 elettori iscritti; al

primo scrutinio votarono 211. I voti andarono divisi nel modo che segue: l'avvocato Giuseppe Manfredi ottenne 172 voti, l'avvocato Leonzio Armelenghi 23, l'avvocato Carlo Fioruzzi 7; 9 andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si passò allo scrutinio di ballottaggio. Votarono in questo 250 elettori: l'avvocato Giuseppe Manfredi ottenne voti 216, l'avvocato Leonzio Armelenghi 20; 14 voti andarono dispersi.

Il signor Manfredi pertanto fu proclamato deputato.

L'elezione è stata regolarissima, e a nome dell'ufficio VI vi propongo di convalidarla.

PRESIDENTE. Essendosi, per le informazioni assunte dal VI ufficio, tolto ogni dubbio che poteva sorgere su questa elezione, ne pongo ai voti la conferma.

(La Camera approva.)

TECCHIO, relatore. Collegio di Cuggiono.

Questo collegio non è diviso in sezioni. Sono iscritti 559 elettori; comparvero a votare 273; dei quali 170 diedero i loro suffragi al signor marchese Giuseppe Arconati-Visconti, 88 al conte Annoni, 8 al signor Carlo Pezzenti, 2 al dottor Carlo Clerici; 5 schede furono dichiarate nulle.

Il marchese Arconati raggiungeva il numero dei voti voluto dalla legge per l'immediata elezione, e quindi fu proclamato deputato.

Tutte le operazioni risultarono regolari; non vi ebbe prima della compilazione e sottoscrizione del verbale protesta alcuna. Ma successivamente i membri dell'ufficio elettorale, trasmettendo con separata nota il verbale al Ministero dell'interno, dopo aver dichiarato nuovamente « che la votazione seguì col prescritto ordine, che non vi ebbe reclamo di sorta, e che veruna irregolarità non si è rimarcata essere avvenuta nel locale dell'adunanza, » soggiunsero le parole che qui per mandato dell'ufficio VII mi corre debito di riferire:

« Si venne di poi a cognizione che per parte del candidato signor marchese Giuseppe Arconati, sortito a maggioranza assoluta di voti, siano state fatte da incaricati non solo le pratiche non tacciabili per raccogliere voti, ma ben anche riprovate insistenze con pagamenti a danaro al rispettivo domicilio degli elettori, e specialmente nel giorno stesso della votazione, qui diramandosi e nel paese e nelle strade all'incontro degli intervenienti elettori, e loro offrendo e pagando danaro per acquistarne i voti, per cui viene comunemente ritenuto che il risultato della nomina seguita relativamente non avvenne per voti spontanei.

« Tanto credonsi i sottoscritti in dovere di esporre a pura notizia dell'autorità per quella considerazione e riguardo che ne creda o meno del caso. »

Sono sottoscritti tutti cinque i membri dell'ufficio elettorale.

L'ufficio VII non poté non essere unanime nel pensiero che la corruzione o il mercato dei voti è il più grave dei vizi che tolgano la dignità e la sincerità del suffragio, e quindi debbano indurre la nullità delle elezioni nelle quali siano intervenute di codeste tristizie. Laonde meritamente il nuovo Codice penale ha sopperito al difetto del Codice antico, stanziando a legge che la compra e vendita anche di un voto solo è tale reato che con pena criminale vuole essere vendicato.

Ma nella specie la maggioranza dell'ufficio ha considerato:

Che la protesta o denuncia della quale ho data lettura alla Camera non farebbe prova della querelata corruzione, e nè tampoco fornirebbe elementi che bastino a poter sov'essa ordinare un'inchiesta;

Che invero, quantunque in quella nota si vegga enunciato che dopo la votazione e la proclamazione del deputato, dopo

la compilazione e la sottoscrizione del verbale e lo scioglimento dell'adunanza, *si venne a cognizione* essere stato fatto acquisto di voti pel marchese Arconati mediante denaro offerto e pagato da *incaricati*, non è punto indicato nè per nome, nè per qualsivoglia altra designazione alcuno dei supposti compratori, alcuno dei supposti venditori;

Che d'altro canto i cinque individui sottoscritti alla nota non avevano carattere o veste ufficiale quando la stesero, perchè colla proclamazione del deputato, e la compilazione e sottoscrizione del verbale, l'ufficio elettorale e le funzioni sue sono senz'altro cessate;

Che, da ultimo, quegli stessi denunciati non parlano di fatti che essi conoscano di scienza propria e diretta, di fatti dei quali essi possano essere testimoni se veri sieno o non sieno, ma parlano vagamente del detto altrui, senza accennare quale sia la fonte della voce che asseriscono essere sparsa comunemente;

Per queste considerazioni la maggioranza dell'ufficio VII, e precisamente con 14 voti contro 10, ha dichiarato che l'elezione del marchese Arconati vuol essere convalidata; e in nome di quella maggioranza io propongo alla Camera che voglia appunto convalidare la fatta elezione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti le conclusioni del VII ufficio sulla validazione dell'elezione del signor marchese Arconati. (La Camera approva.)

INCIDENTE SUI LAVORI DELLA CAMERA E DELIBERAZIONE.

PRESIDENTE. Non presentandosi altro relatore, darò ora alla Camera un cenno riassuntivo sulle elezioni di cui essa si è occupata.

Sono stati distribuiti agli uffizi 338 verbali di elezione; sono state approvate dalla Camera 321 elezioni, e 5 annullate; ne rimangono 12 sole da riferire. 22 sono i verbali non ancora inviati dal Ministero, e 27 quelli incompleti. Rimane dunque a deliberare sopra 61 elezioni. Non vi sarebbe pertanto molta materia per tenere un'altra adunanza. D'altra parte mi pare che potrei proporre alla Camera il dubbio, se essendovi già un numero assai superiore della maggioranza dei deputati riuniti in Parlamento, di cui le elezioni sono state dalla Camera approvate, non sarebbe il caso di passare alla nomina dell'ufficio definitivo della Presidenza. Diversamente, se si volesse ancora differire la costituzione della Camera, passerebbero forse parecchi giorni in cui l'Assemblea avrebbe poca o niuna materia a trattare.

Io faccio questa proposta; se qualcuno dei deputati vuol esporre qualche osservazione intorno ad essa, lo inviterei a parlare. Le 12 relazioni potrebbero forse essere in pronto non per domani, che non ci sarà seduta, ma per lunedì. Però pare che sia poca cosa, e si potrebbe fissare martedì o lunedì per l'elezione dell'ufficio definitivo.

Alcune voci. No! no!

RICCI V. Se il signor presidente mi permette, avverto che parecchi deputati hanno avuto elezioni in vari collegi, e anche per questo motivo. . .

PRESIDENTE. Per questo ci sono otto giorni da scegliere.

TECCHIO. Non credo che le doppie elezioni possano far ostacolo a che si proceda alla costituzione dell'ufficio definitivo, perchè a coloro i quali hanno avuto più di una elezione la legge concede otto giorni di tempo per fare la scelta del collegio da cui loro piaccia accettare il mandato.

Ciò che piuttosto potrebbe riescire di ostacolo alla immediata costituzione dell'ufficio definitivo, egli è che non venne

ancor fatta relazione sullo stato degli impiegati che vennero eletti, la quale relazione è necessaria per conoscere se il loro numero sia riempito, e se per avventura in qualche categoria non occorra divenire alla estrazione a sorte.

Quando non si procedesse dapprima a questa indagine ed a questa estrazione, potrebbe anche verificarsi il pericolo che uno degli impiegati venisse eletto a qualche carica nell'ufficio della Presidenza, e poi, per effetto dell'estrazione a sorte, dovesse essere escluso dalla Camera.

Parmi, se mal non mi ricorda, che questa sia stata la pratica delle andate Legislature, quando si sapeva o si prevedeva che v'erano impiegati eletti in maggior numero che la legge non tolleri; e quantunque questa volta non credasi che vi abbia in complesso un numero d'impiegati maggiore di quello che sia tollerato dalla legge. . . . (*Qualche deputato parla sommessamente*), è opinione di molti che in qualche categoria, come è quella dei professori, il numero sia eccessivo a fronte dell'alinea dell'articolo 100 della legge. E questo è il motivo pel quale innanzi tutto dovrebbero provvedere alla relazione ed all'estrazione che venne da me accennata.

SINEO. Propongo che sia fissata la seduta di martedì per vedere anzitutto se vi saranno ancora elezioni che possano essere riferite.

Terminate queste relazioni, domando che si passi alla costituzione definitiva della Camera. Riconosco l'inconveniente appalesato dall'onorevole Tecchio, ma contrappongo considerazioni d'ordine superiore.

Sarà sicuramente un inconveniente qualora un professore od altro onorevole membro di questa Camera sia eletto a qualche carica e poi debba per sorteggio cessare dall'esercitar l'ufficio di deputato e quello speciale che gli fosse stato conferito.

Ma questo non è che un lievissimo inconveniente: molto maggior male sarebbe il ritardare le nostre discussioni, le quali possono essere portate sopra oggetti di sommo rilievo. Le circostanze sono gravi e nel paese e fuori del paese: non sappiamo qual tempo ci sarà dato per provvedere a cose urgentissime.

Dunque non perdiamo tempo, facciamo presto a costituirci e procediamo alacramente nei gravi lavori che dobbiamo intraprendere. (*Segni di assenso*)

PRESIDENTE. Domanderei alla Camera se non potrebbero gli uffici, nominando i loro commissari, fare queste verificazioni.

CAVALLINI G. Credo che la verifica del numero degli impiegati i quali fanno parte della Camera non si possa fare se non dopo l'approvazione definitiva di tutte le elezioni. Da quanto esposi alla Camera il signor presidente, abbiamo veduto che rimangono 63 elezioni da approvarsi; è probabile che fra questi 63 eletti alcuno vi sia il quale rivesta la qualità d'impiegato stipendiato dal Governo. Ora egli è evidente che non si potrebbe stabilire il numero degli impiegati che fanno parte della Camera quando non si sapesse con tutta certezza il risultato della verifica dei poteri.

Farò pure osservare all'onorevole Tecchio, che fu costante pratica dal 1848 a questa parte, in tutte le sei Legislature, che la verifica del numero degli impiegati non si facesse che dopo la costituzione dell'ufficio definitivo della Camera.

È verissimo che l'inconveniente addotto dall'onorevole deputato Tecchio è avvenuto, come avvenne anche che alcuni deputati i quali furono colpiti dal sorteggio non hanno potuto far parte della Camera quantunque avessero già concorso alla votazione per l'ufficio definitivo di essa. Ma, atte-

nendomi tuttavia alla pratica costante della Camera, io son d'avviso che non sia il caso di procedere sin d'ora alla verifica del numero degli impiegati: piuttosto vorrei fare istanza alla Camera perchè volesse commettere agli uffici di procedere immediatamente alla nomina dei commissari per costituire la Commissione incaricata di verificare questo numero degli impiegati; perchè, essendo cresciuto il novero dei deputati facenti parte della Camera, e dovendosi naturalmente indicare la condizione in cui si trova ciascun deputato, si richiederà senza dubbio un periodo di tempo non troppo breve.

Urge d'altra parte che i colleghi i quali debbono essere vacanti siano al più presto rappresentati in virtù di novelle elezioni, e v'è a sperare che, nominando sin d'ora detta Commissione, sarà in grado di procurarsi tutti gli elementi necessari per portare più presto a compimento il suo lavoro.

Quindi vorrei pregare il signor presidente a mettere ai voti questa proposta: che gli uffici procedano ciascuno alla nomina di un commissario per addivenire alla verifica del numero degli impiegati che sono membri della Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Gaspere Cavallini, perchè gli uffici si radunino per nominare i commissari per la verifica del novero degli impiegati.

(La Camera approva.)

Adesso porrò ai voti la proposta dell'onorevole Sineo, che cioè si tenga seduta il prossimo martedì.

BOTTERO. Per le stesse ragioni così eloquentemente svolte dall'onorevole Sineo, nell'intendimento che si tenga seduta martedì, io domando che tale seduta sia fissata pel giorno di lunedì; tanto più ancora che molti onorevoli deputati, quelli segnatamente delle lontane provincie, non amano rimanersi in Torino pel solo gusto di passeggiare sotto i portici di Po. Quando sappiano che il tempo loro è consacrato al bene della patria, essi staranno fra noi molto volentieri; in caso diverso, potrebbero molto giustamente accagionarci del tempo perduto.

SINEO. Accetto l'emendamento dell'onorevole Bottero.

ARA. Domando la parola.

Io crederei di riprendere la proposta fatta dall'onorevole Sineo, cioè che si debba venire alla costituzione dell'ufficio martedì e non lunedì. E la considerazione che mi muove si è che domani molti deputati potrebbero assentarsi da Torino, e così lunedì difficilmente potremo essere in numero, non voglio dire sufficiente, ma tale da poter venire a questa costituzione.

La ragione che si è fatta valere per quelli che hanno le loro case lontane dalla capitale, parmi debba anche valere per quelli che momentaneamente possono lasciare Torino. E tanto più poi credo sia meglio differire a martedì la costituzione della Presidenza, inquantochè sento esservi ancora elezioni pronte a verificarsi, come quella dell'onorevole Coppino ed altre, nelle quali non si tratta che di decidere a seconda dei precedenti ed in diritto.

Se lunedì dunque si vuol tenere seduta, si continui la verifica dei poteri; e così martedì saremo in maggior numero a formare l'ufficio definitivo.

PRESIDENTE. Allora lunedì vi sarà seduta pubblica, e l'ordine del giorno chiamerà la continuazione della verifica dei poteri: martedì poi sarà posta all'ordine del giorno la costituzione dell'ufficio definitivo.

Prego intanto i signori deputati a volersi riunire immediatamente negli uffici, affine di nominare i commissari che dovranno esaminare la condizione dei singoli deputati.

Ricevo poi avviso in questo punto che i funerali del defunto generale Quaglia avranno luogo domani alle ore 6 di sera.

Io non ho bisogno di aggiungere parola per interessare la Camera a rendere gli ultimi onori al nostro presidente defunto.

TIBALDI. Si nomini una deputazione che rappresenti la Camera.

PRESIDENTE. Io dirò in questo il mio parere. Una deputazione sarebbe riunita a questo mesto scopo qualunque volta si fosse trattato della morte di un deputato; qui si tratta non di un deputato, ma di un presidente della Camera; presidente provvisorio, è vero, e pel quale non si richiederanno tutte quelle solennità che si farebbero se si trattasse della morte di un presidente definitivo: ma che si faccia qualche cosa di più pel generale Quaglia anche per la sua qualità di presidente provvisorio mi parrebbe conveniente; quindi dirigendo a tutti i deputati l'invito, io credo che sia molto meglio che non sciogliere una deputazione.

Questo è il mio parere; in ogni caso io metterò ai voti la fatta proposta. (*Segni d'approvazione*)

SINEO. Vorrei fare soltanto un'osservazione all'onorevole presidente, il quale ha detto che egli opinava che, trattandosi di un presidente provvisorio, non si dovessero usare le stesse solennità che si praticano per il presidente definitivo.

Io opino per contro che il presidente provvisorio debba essere riconosciuto come un vero presidente, e quindi si debbano usare a suo riguardo tutte quelle solennità che si praticano nei presidenti effettivi della Camera.

RICCI V. Se dobbiam attenerci alle consuetudini, alla morte di ciascun deputato la Camera soleva nominare una deputazione per assistere alle esequie; questa deputazione era, credo, di dieci o di dodici; mi pare che in questo caso, lasciando piena libertà ai deputati che vorranno concorrere ad onorare il defunto, sia per altro conveniente che v'intervenisse una deputazione; non però nello stesso numero, imperocchè, e per la circostanza che il defunto era presidente provvisorio, e per essere anche aumentato grandemente il numero dei deputati, mi pare che sarebbe il caso di nominare una deputazione maggiore, per esempio di 24, o di 30 membri.

Io quindi proporrei che, lasciando piena libertà a chiunque vi voglia intervenire, ed ho piena fiducia che molti v'interverranno volontariamente, proporrei, dico, che si nominasse una deputazione la quale rappresentasse ufficialmente la Camera.

PRESIDENTE. Allora io interrogo la Camera se desidera che si nomini una deputazione numerosa, ovvero che si stia all'invito che io aveva fatto. . . .

Voci. Sì, sì, ci andiamo tutti!

PRESIDENTE. . . . poichè forse i deputati concorreranno in maggior numero quando si sappia che non vi sono alcuni destinati ad intervenire per rappresentare la Camera.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Inviterei pertanto i deputati a trovarsi domani in via San Francesco di Paola. . . .

DI CAVOUR GUSTAVO. Mi pare più conveniente che quelli che vorranno intervenire si trovino qui nella Camera, e che poi si vada tutti in corpo; questo per dare maggior solennità.

PRESIDENTE. Secondo la proposta fatta dall'onorevole Cavour Gustavo, io inviterei i deputati a trovarsi domani sera alle ore 5 1/2 negli uffici della Camera.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Continuazione della verifica dei poteri.